



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Provincia di Rimini
AREA 2: SERVIZI GESTIONE RISORSE
UFFICIO TRIBUTI

TASSA RIFIUTI - TARI 2016 - INFORMATIVA – SCADENZE di VERSAMENTO

1^ RATA 01/08/2016 – 2^ RATA 16/12/2016

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 31/07/2014 ha approvato il Regolamento TARI modificato con deliberazioni di C.C. n. 46 del 30/07/2015 e C.C. n. 29 del 29/04/2016. Con deliberazione n. 28 del 29/04/2016 ha approvato il Piano Finanziario e le Tariffe della componente TARI 2016.

COME SI CALCOLA LA TARI

La TARI si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente (IVA solamente per TARI corrispettivo).

- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile rapportata al n. dei componenti del nucleo familiare.

All'importo del Tributo occorre aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 21 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

All'importo del Tributo occorre aggiungere :

- (5 %) per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi (sono soggetti all'imposta solo le aree scoperte operative e non quelle pertinenziali);
- **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO –TARI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, **locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

L'Ufficio Tributi invierà ad ogni contribuente l'avviso di pagamento della TARI e il modello F24 precompilato.

NOVITA': Dal 2014 alle **UTENZE NON DOMESTICHE** l'avviso di pagamento e il modello F24 avviene esclusivamente tramite invio di posta elettronica certificata PEC, oltre che alle utenze (domestiche e non) fornite di un indirizzo e-mail.

I contribuenti, PER L'ANNO 2016, effettuano il pagamento **ALLE SEGUENTI SCADENZE:**

Prima rata , pari al 50% di quanto dovuto applicando i criteri e le tariffe ai fini TARI, oltre al tributo Provinciale	01/08/2016
Seconda rata , pari al 50% di quanto dovuto applicando i criteri e le tariffe ai fini TARI, oltre al tributo Provinciale	16/12/2016

Se il contribuente ritiene, potrà pagare l'intero importo della TARI in unica soluzione, entro il 01 Agosto , utilizzando entrambi i modelli F24.

In caso di mancato pagamento del modello F24, il Comune di San Giovanni in Marignano notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta. Se l'atto di sollecito non viene pagato entro 60 giorni dalla sua notifica, l'Ufficio Tributi emette un avviso di accertamento, comprensivo di interessi e sanzione pari al 30% della tassa dovuta e non pagata.

Alle utenze, alle quali sia stato inviato l'avviso di pagamento tramite posta elettronica certificata PEC (per legge è considerata una notifica vera e propria) , l'Ufficio omette l'invio del sollecito di pagamento e provvede alla notifica dell'atto di accertamento.

VERSAMENTO CON MODELLO F/24

AGENZIA ENTRATE - RISOLUZIONE N. 45/E del 24-04-2014 - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO F24
TARI - tassa sui rifiuti art. 1, c. 639, L. n. 147/2013.	3944
TARI- interessi	3945
TARI - sanzioni	3946

COMUNE	CODICE COMUNE/ENTE
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921

DICHIARAZIONE TARI

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI **entro il termine del 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.**

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nelle dichiarazioni delle unità immobiliari utenze domestiche e non domestiche devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Tutte le restanti informazioni, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e materiale di approfondimento in materia di TARI sono consultabili e saranno in costante aggiornamento on-line sul sito istituzionale del Comune:

<http://www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/>

Per informazioni:

Ufficio Tributi

Via Roma n. 62

Tel. 0541828128 – 0541828110

etrebbe@marignano.net

bzanotti@marignano.net

PEC: comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it



Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm